

□ Risposta all'interrogazione n. 248

“Legge 34/2001 ‘Promozione e sviluppo della cooperazione sociale’”

Con l'interrogazione in oggetto si chiedono informazioni inerenti la procedura di gara avviata da IRMA S.p.a. per l'affidamento dei servizi di reception, portineria, centralino, posta e assimilati.

In particolare si chiede di conoscere:

1. perché IRMA abbia provveduto mediante una procedura di gara aperta, anziché tramite convenzioni con le cooperative sociali di tipo “B”, di cui alla legge 381/1991 e l.r. 34/2001;
2. perché IRMA, sia pure adottando la procedura aperta di cui sopra non abbia provveduto ad attribuire un punteggio aggiuntivo per le cooperative sociali o comunque a favore di imprese che prevedano l'utilizzo di personale disabile.

Per quanto riguarda il primo punto, si specifica che la società IRMA, con determina 22/10/2010, n. 50, ha correttamente avviato una procedura di gara ed evidenza pubblica poiché l'oggetto dell'appalto aveva un importo base pari a 882.000,00 euro IVA esclusa. Infatti, la stipula di convenzioni con le cooperative sociali di tipo “B” è ammessa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 381/1991, solamente per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore alla c.d. “soglia comunitaria”. Tale soglia, dall'1/1 /2010 è fissata in 193.000,00 euro, per cui la base di gara è ben superiore a tale importo.

Circa l'eventuale punteggio aggiuntivo da attribuire ad offerenti che prevedano l'utilizzo di personale disabile, si fa presente che l'originario bando di gara, approvato con determina 2/08/2010, n. 40, contemplava l'attribuzione di 10 punti per la “presenza di lavoratori svantaggiati”. Tale previsione veniva contestata da una ditta interessata al bando che, sostenendone l'illegittimità, annunciava un ricorso giurisdizionale avverso disposizioni ritenute viziate, salva la possibilità per la stazione appaltante di revisione del bando con eliminazione delle disposizioni controverse.

Da una approfondita disamina della più recente giurisprudenza in merito, è emersa una incontrovertibile fondatezza delle lagnanze della ditta. In particolare, il Consiglio di Stato, aderendo anche agli indirizzi della Corte di giustizia UE, per costante orientamento, censura la commistione tra requisiti di selezione dell'impresa (caratteristiche “soggettive” di tipo tecnico-economico, organizzative, ecc.) e i requisiti di scelta dell'offerta (caratteristiche tecniche “oggettive” del servizio offerto, sulla base delle quali deve venire attribuito il punteggio). Ciò impedisce di prevedere valutazioni aggiuntive in relazione all'organizzazione dell'impresa e, in particolare, alla eventuale presenza di lavoratori svantaggiati che, comunque, non è in grado di garantire, di per se stessa, un servizio “migliore” rispetto ad analoghe offerte in cui tale tipologia di lavoratori sia assente.

Accertato, quindi, un reale pericolo di soccombenza, l'IRMA ha correttamente provveduto, in sede di autotutela, a revocare le disposizioni contestate, riscontrando la sussistenza dei due classici requisiti che legittimano il ricorso a tale istituto e cioè:

- a) una disposizione viziata (la parte del bando che prevedeva il punteggio aggiuntivo in caso di presenza di lavoratori disabili);
- b) un interesse attuale e concreto alla rimozione dell'atto (in caso di aggiudicazione, l'Amministrazione sarebbe stata esposta, con ogni probabilità, all'annullamento degli atti da parte del Giudice amministrativo e al conseguente risarcimento del danno, oltre che all'interruzione del servizio affidato).